

# Ancora in attesa di chiarimenti la qualifica di holding industriale

Secondo Assonime, ai fini IRAP restano dubbi i criteri di verifica dell'attività prevalente

/ Luca FORNERO

Nella consueta circolare sulle novità dei modelli di dichiarazione (la n. 17/2016), Assonime torna ad occuparsi della qualifica di **holding industriale** ai fini IRAP, auspicando un intervento risolutore da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In proposito, si ricorda che l'[art. 6](#) comma 9 del DLgs. 446/97 definisce tali quelle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'[art. 113](#) del DLgs. 385/93, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti finanziari. Anche a seguito dell'abrogazione del suddetto elenco e della cancellazione dei soggetti ivi iscritti, la formulazione del citato art. 6 comma 9 del DLgs. 446/97 non è mutata, ponendo quindi il problema dell'identificazione dei criteri atti a **individuare** una holding industriale ai fini IRAP.

Sulla scorta di quanto chiarito da Assoholding (nota 16 settembre 2010 e circ. n. 6/2010, § 6.1) e dall'Agenzia delle Entrate (circ. [19/2009](#), § 2.1, di commento al regime di deduzione degli interessi passivi ai fini IRES, ma applicabile anche ai fini IRAP, in forza di quanto precisato dalla successiva circ. n. [37/2009](#)), si è proposto di fare riferimento ai criteri stabiliti dall'[art. 13](#) comma 1 del DM 17 febbraio 2009 n. 29 e dall'[art. 10](#) comma 10 del DLgs. 141/2010 (relativo agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria), opportunamente adattati al caso dell'IRAP.

Si è così sostenuto che, affinché l'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" risulti prevalente, occorre che ricorrano congiuntamente un requisito **patrimoniale** e uno economico.

Secondo il primo dei due requisiti, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui all'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" deve essere superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Stando al requisito **economico**, invece, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui all'attività di assunzione di partecipazioni in società "industriali" deve essere superiore al 50% del totale dei proventi.

Sul quadro normativo e interpretativo sopra delineato, sono intervenute le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2014, il cui contenuto è stato poi riportato, senza modifiche, nei modelli del 2015 e del 2016. In particolare, in linea con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.

19/2009, § 2.1, viene affermato che "l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale".

Inoltre, al fine dell'accertamento dell'esercizio esclusivo o **prevalente**, le istruzioni sostengono che occorre tenere conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (in tal senso, viene ripreso quanto sostenuto dalla citata circ. n. 37/2009).

Per quanto sopra, le istruzioni sembravano aver risolto i dubbi:

- dell'**arco temporale** interessato dalla verifica, portando a ritenere che, per individuare il carattere industriale, o meno, della holding, la condizione di prevalenza vada accertata sulla base di un unico esercizio, anziché di due;
- della rilevanza, o meno, del requisito economico, inducendo a ritenerlo irrilevante.

Tale interpretazione pareva confermata anche da Assonime nella circ. n. 32/2014. Tuttavia, la stessa Associazione è ritornata sull'argomento al fine di sottolineare che, secondo alcuni commentatori, deve "ancora oggi farsi riferimento al **doppio test** patrimoniale e reddituale in considerazione del fatto che l'esercizio in via prevalente della attività di assunzione di partecipazioni – e dunque la qualifica di holding – è ancora disciplinato dal legislatore per quanto attiene al profilo degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria e viene in rilievo, per l'appunto, solo quando l'ammontare dell'attivo e quello dei ricavi, per due esercizi consecutivi, siano stati prevalentemente costituiti da componenti riconducibili all'attività di assunzione di partecipazioni". In effetti, aggiunge la circolare n. 17/2016, "non è del tutto chiaro il motivo per cui il criterio distintivo delle holding di partecipazioni, desumibile da un adempimento rilevante ai fini fiscali – come quello delle comunicazioni all'anagrafe tributaria – possa poi essere smentito quando si tratta di applicare alla holding un regime impositivo sostanziale".

Nell'attesa di un chiarimento definitivo, è auspicabile che, vista l'oggettiva incertezza, **non** siano applicate **sanzioni** nei confronti dei contribuenti che adottino "un comportamento non conforme" alle istruzioni alla dichiarazione IRAP (circ. Assonime n. 32/2014).